

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL'ART. 216,
COMMA 12, D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 09 giugno 2016

Indice

1. Premessa.....	3
2. Cause di inconfiribilità ed incompatibilità.....	3
3. Composizione delle commissioni giudicatrici.....	4
4. Atti della commissione	4
5. Obblighi in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01.....	5
6. Divieti per il Presidente ed i membri della commissione	5
7. Entrata in vigore	6

Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto che:

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 prevede agli articoli 77 e 78 delle nuove disposizioni per la nomina e la formazione delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- specificamente i predetti articoli stabiliscono che presso l'ANAC venga costituito l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici a cui le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente rivolgersi al fine di nominare la commissione giudicatrice negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 77, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

2. Cause di inconfiribilità ed incompatibilità

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari.

Si applicano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

3. Composizione delle commissioni giudicatrici

- a) La commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, è nominata dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale i quali possono individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità.
- b) Il provvedimento di nomina della commissione individua anche il segretario della stessa,

che non assume il ruolo di componente della commissione ma svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

- c) La commissione è costituita preferibilmente da personale interno.
- d) La commissione è costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento.
- e) La commissione è presieduta da un Dirigente e ne possono fare parte dipendenti a tempo indeterminato, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
- f) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- g) Gli incarichi sono affidati senza corrispettivo.
- h) I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara;
 - che prestino la loro attività all'interno dell'ente da almeno 5 anni;

4. Atti della commissione

Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione. Una volta insediatasi la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e che non sussistono i casi di incompatibilità (vedi par. 4).

Le Commissioni redigono, per ciascuna seduta, il processo verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione e da tutti i membri.

L'esame degli atti deve essere svolta sempre alla presenza di tutti i membri della Commissione.

Il procedimento della Commissione si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.

I documenti relativi, insieme a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

5. Obblighi generali e specifici in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello svolgimento del proprio incarico ciascun membro è tenuto ad osservare strettamente i dettami normativi per quanto attiene la correttezza delle procedure di gara, ad operarsi con correttezza, trasparenza nonché a fornire valutazioni eque nel rispetto dei requisiti del bando ed assicurare piena riservatezza per tutta la durata del procedimento.

ACI Progei ha adottato un Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, integrato con le previsioni di cui al Piano Nazionale

Anticorruzione.

Nel presente regolamento rilevano, in particolare, i reati di cui all'art. 25 del decreto rubricato Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione nonché tutti i restanti reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale (Libro II, Titolo II), così come modificati dalla L. 190/2012.

Si ricorda che i membri delle commissioni di gara di appalti pubblici rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ed, in quanto tali, sono soggetti attivi dei reati sopra menzionati.

6. Divieti per il Presidente ed i membri della commissione

È espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È espressamente vietato adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio ad ACI Progei o al destinatario.

Sono espressamente vietati tutti quei comportamenti che possono concretizzarsi in abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 e, in senso più ampio, della L. 190/2012.

È espressamente vietato al Presidente ed ai membri della commissione accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti direttamente o indirettamente interessati alla procedura di gara.

Tutti i membri della commissione sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai principi etici esposti nel Codice Etico aziendale.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività descritte nel presente regolamento emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto destinatario ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della prevenzione della corruzione.

7. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ACI Progei e potrà essere oggetto di modifica dopo l'approvazione delle linee guida o altri atti a carattere generale da parte dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.